



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Allegato alla deliberazione G.C.. N. 12 bis del 24.03.2015

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di **VISCHE**, partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** con una quota del **0,00002**
2. **S.C.S. – Società Canavesana Servizi** – con una quota del **1,25**

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. SMAT – SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Il Comune di **Vische** ha con la SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. una quota di partecipazione pari allo 0,00002

La Società è stata costituita il 17 febbraio 2000 con atto rogato dal notaio Dr. MAZZOLA in Torino Rep. N. 107290/26370.

La Società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù di deliberazione della stessa Autorità N. 282 del 14 giugno 2007 e non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali di cui ai criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, relativamente al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Locale.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere la quota societaria SMAT S.p.A. in quanto realizza finalità istituzionali dell'Ente.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 26.213.143 euro	+ 23.268.607euro	+ 42.825.467 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
266.368.064 euro	268.658.031 euro	329.436.377 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società SMAT S.p.A.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	614.870.673	652.931.000	677.600.239
C) Attivo circolante	232.653.333	263.580.230	329.868.263
D) Ratei e risconti	670.297	1.004.036	1.053.316
Totale Attivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	389.779.302	397.344.760	428.565.562
B) Fondi per rischi ed oneri	33.157.009	36.147.184	48.157.272
C) Trattamento di fine rapporto	16.992.988	16.435.427	16.162.893
D) Debiti	378.874.812	426.322.818	469.136.402
E) Ratei e Risconti	29.390.192	41.265.077	46.499.689
Totale passivo	848.194.303	917.515.266	1.008.521.818

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società SMAT S.p.A.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	288.507.728	292.902.593	355.252.547
B) Costi di produzione	242.365.291	251.550.722	283.884.920
Differenza	46.142.437	41.351.871	71.367.627
C) Proventi e oneri finanziari	-3.905.012	-3.560.241	-1.330.836
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-129.542	-860.000	-2.621.924
E) Proventi ed oneri straordinari	-35.823	11.375	-197.264
Risultato prima della imposte	42.072.060	36.943.005	67.217.603
Imposte	15.858.917	13.674.398	24.392.136
Risultato d'esercizio	26.231.143	23.268.607	42.825.467

2. S.C.S. – SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.

Il Comune di **Vische** ha con la S.C.S. - Società Canavesana Servizi S.p.A. una quota di partecipazione pari al **1,25**

La Società è stata costituita il in data 28.12.1994 con atto stipulato in data 17.01.1995, Repertorio N. 35345/13772.

La Società S.C.S. S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e non opera in contrasto con le disposizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici locali di cui ai criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, relativamente al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente Locale.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale mantenere la quota societaria S.C.S. S.p.A. in quanto realizza finalità istituzionali dell'Ente

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
236.065,00 euro	93.922,00 euro	104.306,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
15.320.259,00 euro	15.005.844,00 euro	15.273.720,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi della S.C.S. – SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A)Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B)Immobilizzazioni	6.904.156,00	6.609.735,00	6.721.284,00
C)Attivo circolante	3.968.073,00	4.284.009,00	4.348.999,00
D)Ratei e risconti	71.655,00	192.865,00	45.916,00
Totale Attivo	10.943.884,00	11.086.609,00	11.116.199,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.474.559,00	1.568.481,00	1.672.786,00
B) Fondi per rischi ed oneri	2.291.665,00	2.431.665,00	2.781.665,00
C) Trattamento di fine rapporto	2.215.205,00	2.365.281,00	2.524.137,00
D) Debiti	4.922.214,00	4.686.077,00	4.103.237,00
E) Ratei e Risconti	40.241,00	35.105,00	34.374,00
Totale passivo	10.943.884,00	11.086.609,00	11.116.199,00

Bilanci d'esercizio in sintesi della S.C.S. – SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	15.555.013,00	15.205.160,00	15.451.024,00
B) Costi di produzione	14.820.838,00	14.762.412,00	14.864.926,00
Differenza	734.175,00	442.748,00	586.098,00
C) Proventi e oneri finanziari	33.986,00	29.313,00	63.105,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	0,00	0,00	15.488,00
Risultato prima della imposte	700.189,00	413.435,00	538.484,00
Imposte	464.124,00	319.513,00	434.178,00
Risultato d'esercizio	236.065,00	93.922,00	104.306,00